



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/11/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO DUBOLINO
Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Dott. ROSA PEZZULLO
Dott. PAOLO MICHELI
Dott. GABRIELE POSITANO

SENTENZA
- Presidente - N. 3432
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 53269/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TODERO TIZIANA N. IL 02/03/1961
nei confronti di:

SBAIZ FRANCO N. IL 01/12/1959

avverso la sentenza n. 29/2012 TRIBUNALE di UDINE, del
29/03/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

528

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Eduardo Vittorio Scardaccione, conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso

Per la parte civile è presente l'Avvocato Alberto Tedeschi, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso. Deposita nota spese.

Per il ricorrente è presente l'Avvocato Rosi Toffano, la quale chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore della parte civile Todero Tiziana propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal Tribunale di Udine, in data 29 marzo 2013, che confermava la decisione pronunciata dal Giudice di pace di Udine, in data 28 febbraio 2011, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, Sbaiz Franco, in ordine ai reati ascrittigli ai sensi degli articoli 81, 581 e 612 codice penale, essendo i reati estinti per intervenuta attività risarcitoria riparatoria idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
2. All'imputato era stato contestato di avere percosso, più volte, la moglie, Todero Tiziana, in occasione di litigi coniugali e di averla minacciata. Il Giudice di pace aveva rilevato che prima dell'udienza di comparizione era intervenuta, da parte dell'imputato, una condotta risarcitoria, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000, mediante il versamento di un assegno circolare di euro 1000, intestato alla persona offesa, da ritenersi congruo e proporzionato all'entità dei contestati reati ed idoneo a soddisfare le esigenze previste dalla legge. Nella stessa udienza era intervenuta anche la remissione della querela dell'odierno imputato, parte offesa in un diverso procedimento a parti invertite. Sulla base di tali elementi ha dichiarato non doversi ulteriormente procedere nei confronti dell'imputato.
3. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione, agli effetti penali e civili, la parte civile costituita, Todero Tiziana, lamentando la violazione dell'articolo 35 citato, in relazione al reato di quell'articolo 612 del codice penale, trattandosi di fattispecie di mero pericolo ed eccependo il difetto di motivazione riguardo alla sussistenza della condotta riparatoria.
4. La Suprema Corte, con sentenza del 3 aprile 2012, qualificava il ricorso come appello e disponeva trasmettersi gli atti al Tribunale di Udine, per il relativo giudizio.
5. Ai sensi dell'articolo 604 del codice di rito veniva disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'ascolto della persona offesa, dei testi e per l'esame dell'imputato. Il Tribunale, decidendo in grado di appello, ritenuti infondati i motivi di impugnazione confermava la sentenza impugnata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.



6. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione, agli effetti civili, il difensore della parte civile, Toderò Tiziana, lamentando vizio di motivazione e violazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 in ordine alla sussistenza della condotta riparatoria.
7. Con memoria ai sensi dell'articolo 121 del codice di rito, il difensore di Sbaiz Franco ha contestato le argomentazioni poste a sostegno del ricorso della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO


1. La vicenda in esame, per quanto si legge in sentenza, si inserisce nell'ambito della crisi matrimoniale tra le parti. L'unione coniugale, celebrata nel 1990, aveva dato segni di insofferenza tanto che l'imputato, intorno al maggio del 2009, era andato via da casa e la moglie aveva instaurato la causa di separazione giudiziale con ricorso depositato il 27 ottobre 2009 lamentando una "*crudeltà devastante*" a causa del comportamento dell'imputato che l'avrebbe reiteratamente aggredito, talvolta anche in presenza della figlia minore. Le circostanze erano state contestate radicalmente dall'imputato il quale aveva spiegato quegli episodi come reazioni alle gratuite provocazioni della persona offesa.
2. Il Giudice di pace ha ritenuto congruo l'importo di euro 1000, concretamente offerto dall'imputato alla querelante prima dell'udienza di comparizione ed il Tribunale, ha evidenziato che l'istituto delineato dall'articolo 35 della legge citata, di natura deflattiva del processo penale, consente di emettere una sentenza di estinzione se l'attività risarcitoria riparatoria è ritenuta idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. In motivazione si legge che la somma offerta risultava adeguata alle esigenze di riprovazione del reato, trattandosi non già di aggressioni premeditate e gratuite, ma di episodi che avevano origine dal clima familiare capillarmente censorio e di reciproca insofferenza, per cui la parte offesa, verosimilmente, aveva agito, nella ricostruzione del Tribunale, da fattore scatenante.
3. Con l'unico motivo di impugnazione la difesa della parte civile lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e difetto di concreta motivazione in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, della condotta riparatoria. In sede di appello era stato rilevato che il primo giudice avrebbe dovuto spiegare perché la condotta riparatoria soddisfa l'esigenza di condanna dell'azione criminosa, riaffermano i valori sociali lesi dal reato e per quale motivo dalla condotta riparatoria sarebbe desumibile il ravvedimento del reo, con conseguente favorevole prognosi in ordine ad una futura corretta condotta sociale dell'imputato. Tale verifica, in concreto, non sarebbe stata operata neppure dal giudice di appello, il quale si è limitato a rilevare che la somma offerta dall'imputato appariva risultava eccedente il

62

- danno effettivamente subito dalla persona offesa e che i fatti in contestazione apparivano di episodici e di natura bagatellare.
4. Orbene, compiutamente delineata la vicenda in esame, l'esame dell'articolato motivo di ricorso impone la preliminare verifica della sussistenza, nei reati di competenza del giudice di pace, dell'interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuto risarcimento dei danni.
 5. Sulla questione è opportuno prendere le mosse dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che, nell'affrontare il tema generale della rilevanza delle decisioni processuali, ha affermato che parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. U, Sentenza n. 35599 del 21/06/2012 Rv. 253242).
 6. La sussistenza di un contrasto giurisprudenziale va verificata alla luce della considerazione che, nel caso di impugnazione della sentenza che pronuncia la causa estintiva di cui all'art. 35 D.Lgs., pur trattandosi di pronuncia penale meramente processuale, la decisione coinvolge necessariamente gli effetti civili e quelli penali.
 7. Secondo un recente e condivisibile orientamento (Sez. 5, Sentenza n. 50578 del 07/11/2013, Rv. 257841), nel procedimento penale davanti al Giudice di pace, avverso le sentenze di proscioglimento la parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, a norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 38 limitatamente all'ipotesi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata chiesta dalla persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 del cit. decreto.
 8. Da ciò discende che la persona offesa costituita parte civile, non ricorrente immediata ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38, non sarebbe in genere legittimata all'impugnazione agli effetti penali. Ma tale ricorso, nel caso di impugnazione della sentenza che pronuncia la causa estintiva di cui all'art. 35 D.Lgs., coinvolge necessariamente gli effetti civili e quelli penali, in quanto il legislatore non consente al Giudice di pace di scindere gli effetti civili da quelli penali.
 9. Difatti, la sentenza è prevista per il caso in cui l'imputato abbia fatto cessare l'esigenza del processo per le sue attività di riparazione o risarcimento del danno, prima del giudizio, giusto l'art. 35, comma 2, quando tali attività si ritengano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
 10. All'uopo la legge pone le due condizioni procedurali (ad eccezione dell'ipotesi sussidiaria prevista dal comma 3, che, nel caso di specie non rileva): che siano sentite le parti e

l'eventuale persona offesa e che l'attività risarcitoria o riparatoria dell'imputato sia stata compiuta prima dell'udienza di comparizione.

11. Se l'imputato adempie le prescrizioni nei termini, pronuncia la sentenza. Se non lo autorizza o se rileva le sue prescrizioni inadempite, dispone la prosecuzione del procedimento.
12. Ciò premesso, questa Corte ha avuto modo di affermare la sussistenza dell'interesse della persona offesa, costituita parte civile, ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela - emessa all'esito dell'udienza preliminare - trattandosi di impugnazione riguardante gli effetti penali. (Sez. 5, Sentenza n. 41350 del 10/07/2013 Cc. (dep. 07/10/2013) Rv. 257934). La Corte ha preso in esame la citata decisione, apparentemente difforme, adottata dalle Sezioni Unite secondo cui la parte civile sarebbe priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv. 253242), rilevando che la soluzione muove dalla premessa secondo la quale la presenza della parte civile ha, in generale, la finalità esclusiva di preservare e perseguire la responsabilità civile dell'imputato, talché l'interesse ad impugnare della parte civile va valutato e configurato in relazione a dette peculiarità proprie dell'azione civile promossa all'interno del processo penale.
13. Laddove, invece, eccezionalmente, come nel caso previsto dall'art. 428 c.p.p., comma 2, l'impugnazione della parte civile riguarda anche gli effetti penali (Sez. 5, n. 12902 del 22/02/2008, De Simone, Rv. 239386; nello stesso senso Sez. U, n. 25695 del 29/05/2008, D'Eramo, Rv. 239701; per tale ipotesi, vedi anche punto 8 della motivazione della citata sentenza delle Sez. U, n. 35599 del 2012), deve ritenersi sussistente l'interesse alla proposizione del ricorso per cassazione.
14. Sul punto specifico del citato art. 35 la Corte, più di recente ha, invece, escluso la sussistenza per la parte civile dell'interesse ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuto risarcimento dei danni, in quanto la pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, e non contenendo alcun capo concernente gli interessi civili sull'esistenza del danno e sulla sua entità, non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della stessa (Sez. 5, Sentenza n. 30535 del 26/06/2014 Rv. 260037).
15. La decisione, indipendentemente dalla cennata questione relativa alla inscindibilità degli effetti, civili e penali, nell'ipotesi di cui all'art. 35, si pone in consapevole contrasto con il differente indirizzo giurisprudenziale (Sez. 5, Sentenza n. 40876 del 23/09/2010, Rv. 248657 e Sez. 4, n. 23527 del 14/05/2008, Di Martino, Rv. 240939), argomentando



sulla base del principio generale per il quale la parte civile può, di norma, impugnare solo agli effetti della responsabilità civile (art. 576 c.p.p.) e muovendo dal dato normativo costituito dall'interpretazione a contrario del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 38, che limita l'impugnazione della parte civile, anche agli effetti penali, all'ipotesi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata chiesta dalla persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 del cit. decreto. Da ciò, discenderebbe che, nel caso di imputazione formulata dal Pubblico Ministero, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 15 e 20, la parte civile non è legittimata ad impugnare agli effetti penali.

16. Alla stregua dei riferiti rilievi, rilevato che la tematica esaminata ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, appare necessario rimettere alle Sezioni Unite Penali di questa Corte, a norma dell'art. 618 c.p.p., la seguente questione: se in tema di reati di competenza del giudice di pace, sussista l'interesse per la parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 del d.l.vo n. 274/00.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p.


Così deciso in Roma il 18/11/2014

Il Consigliere estensore

Gabriele Postano

Il Presidente

Pietro Durolino



[Handwritten signature]